



CITTA' DI TRAPANI

Provincia di Trapani

Medaglia d'Oro al Valor Civile

All. "B"

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE PER ANNI 1 (UNO) DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE **PATTINODROMO sito in Trapani nella Via Salvatore Calvino angolo Via Segesta – CIG Z6C365A0EE**

In esecuzione della deliberazione di G.M. n 59 del 10.03.2022 è indetta una procedura di selezione ex art 36 co 2 lett a) del dlgs n50/2016 e smi secondo quanto riportato nel presente capitolato

ART. 1

(FINALITA')

L'affidamento in gestione a terzi, dell'impianto sportivo comunale Pattinodromo sito in via Segesta ang Via Calvino, patrimonio indisponibile dell'Ente di rilevanza cittadina e per organizzazione temporanea dell'Ente, ritenuto privo di rilevanza economica, in ottemperanza ai principi comunitari ed al codice degli appalti per quanto compatibili (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

ART. 2

(OGGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE)

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo comunale "Pattinodromo", sito nella Via Salvatore Calvino – angolo Via Segesta, iscritto in Catasto al foglio 0001 mappale 00061, e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo. La struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna dell'impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti. Si precisa che per gestione s'intende la gestione complessiva e funzionale dell'impianto sportivo per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l'apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e disallestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo per tutta la durata della gestione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività di affitto degli spazi e da attività di gestione degli spazi pubblicitari
2. La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della gestione.
3. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. L'affidamento in gestione comporta, per il soggetto affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva per attività di pattinaggio, anche con riferimento alle esigenze di terzi, per attività ricreative e/o sociali a favore della collettività e dei cittadini in genere siano essi in forma organizzata e non, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi.
5. L'uso dell'impianto, sia per manifestazioni sportive che extra sportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza in materia di Pubblico Spettacolo. Pertanto, è obbligo del soggetto gestore controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti e lo stesso assume responsabilità civile e penale sulle manifestazioni.

ART. 2.

(DURATA DELLA GESTIONE)



1. La gestione dell'impianto avrà la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, con possibilità di proroga per un periodo massimo di mesi tre ai fini dell'espletamento delle procedure per l'individuazione del nuovo soggetto gestore.
2. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la gestione in appalto del servizio per gravi ragioni di interesse pubblico.
3. Il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi, in ordine all'utilizzo dell'impianto dato in gestione, che producano effetti successivamente alla scadenza del contratto.
4. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

ART. 3.

(CUSTODIA – DIREZIONE DELLE ATTIVITA')

1. Il soggetto affidatario è custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.
2. L'affidamento in gestione comporta, per l'affidatario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione dei necessari interventi di manutenzione ordinaria atti a conservare lo stato d'uso dell'immobile.
3. Le attività sono tutte quelle attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto sportivo e le attività preordinate alla gestione e allo sviluppo operativo-strutturale dell'impianto sportivo;
4. La gestione e l'uso dell'impianto dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
 - valenza pubblica delle attività;
 - massima fruibilità e funzionalità della struttura;
 - salvaguardia del bene e delle sue dotazioni;
 - perseguimento dell'equilibrio economico della gestione.
5. In ogni caso le attività di gestione dell'impianto sportivo devono essere realizzate nel rispetto dei parametri gestionali definiti in base ai principi stabiliti dalla legislazione vigente in materia di attività sportive.
6. Il Comune potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

ART. 4.

(OBBLIGHI DEL COMUNE)

Il Comune di Trapani si farà carico delle spese inerenti la manutenzione straordinaria fatta eccezione per gli interventi conseguenti a danni prodotti dalla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria e derivanti da incuria e/o imperizia del personale alle dipendenze del soggetto affidatario, da utenti o da terzi.

ART. 5.

(CANONE - INTROITI - TARIFFE)

1. L'affidamento in gestione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'affidatario di un canone annuo a base di gara non inferiore ad € 1.350,00 oltre IVA nella misura di legge, e dovrà essere corrisposto nella misura del 50% all'atto della sottoscrizione del contratto e nella misura del rimanente 50% entro i sei mesi dalla sottoscrizione del su citato contratto.

L'importo del canone offerto deve essere indicato nell'offerta economica a rialzo percentuale.

2. Al soggetto affidatario, in relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, spettano tutti gli introiti derivanti dall'utilizzazione propria dell'impianto sportivo.



3. Il gestore è tenuto ad applicare, per l'uso delle strutture e dell'impianto sportivo, tariffe non superiori a quelle approvate dall'Amministrazione Comunale

Le tariffe relative all'utilizzo dell'impianto dovranno essere esposte a cura del soggetto affidatario in luogo aperto al pubblico presso l'impianto.

L'uso dell'impianto sportivo è gratuito per le attività rivolte agli anziani over 65 e ai disabili così come per quelle concordate con l'Amministrazione Comunale

4. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso.

5. In caso di chiusura dell'impianto per cause indipendenti da fatti o dalla volontà del soggetto affidatario per un periodo continuativo superiore a trenta giorni, si effettuerà una riduzione del canone sopra indicato in misura congrua ed equa, sulla base di valutazione congiunta dell'entità delle spese effettivamente sostenute dal soggetto affidatario nel periodo di chiusura, ovvero un slittamento del termine di conclusione della convenzione.

ART. 6.

(RIFERIMENTI PER GLI UTENTI)

1. Gli utenti, individuati nelle Federazioni sportive, negli Enti di promozione sportiva, nelle Società sportive, nei singoli fruitori dell'impianto, si rapportano al soggetto affidatario per quanto concerne il pagamento delle tariffe e di eventuali corrispettivi per servizi richiesti al soggetto affidatario, per l'uso di spazi dell'impianto, nonché per tutto quanto concerne il corretto utilizzo dell'impianto sportivo pattinodromo.

ART. 7.

(PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a sviluppare la gestione dell'impianto con riferimento alle attività in esso svolte, tenendo conto della propria programmazione e della concessione in uso ad altre Associazioni o Società sportive o Enti di promozione sportiva, sulla base delle fasce orarie di utilizzo dell'impianto determinate dal Comune di Trapani.

2. L'impianto sportivo è a disposizione del soggetto affidatario, che dovrà consentire l'uso a terzi, mantenendo la destinazione d'uso dell'impianto. Eventuali aree esterne alla pista potranno essere utilizzate dal soggetto affidatario per attività ricreative o culturali purché senza compromissioni del prioritario funzionamento a fini sportivi.

3. Il soggetto affidatario, alla sottoscrizione del presente atto, è tenuto a trasmettere all'Ufficio Sport del IV Settore del Comune la programmazione delle attività sportive ed a coordinare le attività sportive da svolgersi presso l'impianto e a tenere costantemente aggiornato il relativo calendario.

ART. 8.

(MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO)

1. L'impianto dovrà essere utilizzato e gestito in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto presentato.

2. Gli orari di apertura al pubblico dell'impianto, disposti dal Comune di Trapani saranno, a cura del soggetto affidatario, esposti all'esterno dell'impianto unitamente alle tariffe d'uso del medesimo.

ART. 9.

(OBBLIGHI SPECIFICI IN CAPO AL SOGGETTO GESTORE)

1. Il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Trapani, con funzioni di indirizzo e di controllo.



2. L'unità immobiliare e gli impianti di che trattasi dovranno essere destinati all'organizzazione di attività sportive. Previa autorizzazione dell'Ente, su richiesta del soggetto affidatario, potranno essere svolte attività ricreative, culturali e sociali.
3. Il soggetto affidatario ha l'obbligo di provvedere alla gestione dell'impianto e di quant'altro forma oggetto della presente convenzione, assicurandone il regolare funzionamento.
4. L'impianto dovrà essere tenuto a disposizione dei singoli cittadini, degli Enti e delle Società sportive che lo utilizzeranno secondo la programmazione concordata con il soggetto affidatario. A tal fine il soggetto affidatario assume la specifica obbligazione di consentirne l'uso ai richiedenti nelle fasce orarie non rientranti in quelle utilizzate per le attività proprie, indicate preventivamente al Settore competente del Comune di Trapani.
5. Il soggetto affidatario potrà inoltre impartire all'utenza prescrizioni anche integrative.
6. Il soggetto affidatario risulta altresì obbligato a concedere la disponibilità della struttura per lo svolgimento di manifestazioni e servizi di interesse generale, anche organizzate dal Comune di Trapani, avvalendosi della collaborazione anche di terzi, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti ed in date da concordarsi fra esse. Il Comune a tal fine si impegna a dare un preavviso di almeno 10 giorni. Il soggetto affidatario si obbliga a fornire la propria collaborazione tecnico organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere la cultura, lo sport e le attività di aggregazione in generale tra la cittadinanza, che il Comune di Trapani intenda attuare nelle strutture in concessione nel periodo di validità del contratto, garantendo l'accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
7. Il soggetto affidatario si impegna a:
 - a) vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, del Regolamento sull'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali e di eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità sanitarie;
 - b) applicare le tariffe determinate dal Comune di Trapani, le esenzioni dal pagamento delle tariffe d'ingresso o le tariffe agevolate previste dal comune di Trapani;
 - c) riservare l'utilizzo dell'impianto nelle ore antimeridiane a favore esclusivamente delle Istituzioni scolastiche e si soggetti diversamente abili per attività didattiche che il soggetto gestore si impegnerà ad inserire nella propria progettualità per la gestione dell'impianto sportivo, previo nulla osta da rilasciarsi da parte del Comune;
 - d) inibire l'attività commerciale tesa a generare profitti ed ogni qualsivoglia sfruttamento economico.
 - e) dotarsi di tutti gli atti amministrativi e le autorizzazioni e certificati, nessuno escluso, prescritte dalle vigenti disposizioni sia per la gestione dell'impianto sportivo, che per l'esercizio di tutte le attività oggetto della presente concessione;
 - f) consentire, in ogni momento anche senza preavviso, visite e ispezioni all'impianto da parte di tecnici e funzionari a ciò incaricati dal Comune e fornire al Comune tutti i dati, le informazioni e la documentazione contabile (spesa per le utenze realmente sostenute, personale impiegato nella gestione dell'impianto, utenti singoli e associati dell'impianto, ecc.) da esso eventualmente richiesti;
 - g) contrarre prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, a copertura di eventuali danni a persone e cose con un massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00 , priva di ogni franchigia ed avente validità per tutta la durata della concessione. La polizza deve inoltre prevedere la copertura dei danni materiali, diretti e/o consequenziali, causati all'impianto ed ai beni mobili ed immobili di proprietà comunale che si trovano nel medesimo impianto, comunque causati in relazione a quanto formerà oggetto della concessione;
 - h) annotare quotidianamente in apposito registro o schede l'ora di apertura e chiusura dell'impianto, l'utilizzo da parte di altri soggetti, il numero degli utenti effettivamente presenti nell'impianto, il numero dei biglietti di ingresso venduti e ogni altro dato o informazione che il concedente riterrà di inserire in detti registri e schede;
 - i) mantenere, per tutta la durata della concessione l'attuale livello qualitativo dei servizi resi nell'impianto;



- j) garantire la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un Responsabile incaricato, il cui nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente al competente Settore / Servizio del Comune di Trapani;
- k) garantire la pulizia, cura e manutenzione dell'impianto e di tutti gli spazi interni e esterni costituenti pertinenza dell'impianto;
- l) garantire la custodia, guardiana, vigilanza/sorveglianza e controllo dell'impianto e degli accessi al medesimo;
- m) provvedere alla voltura di tutte le utenze necessarie per la funzionalità dell'impianto comprese quelle per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, tributi del gestore etc. e farsi carico di tutte le superiori spese. Relativamente alla spesa per i consumi di energia elettrica il Comune, se sussistono le risorse finanziarie di bilancio, può contribuire al pagamento in misura pari al 50% della parte eccedente le spese di energia elettrica, preventivate nel quadro dei costi e ricavi allegato all'avviso, con eventuale compensazione del canone di locazione fissato.
- n) provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti tecnologici, sanitari ed elettrici oggetto della concessione;
- o) dotarsi degli opportuni strumenti defibrillatori previsti dall'art. 5 del D.M. 24/04/2013;
- p) provvedere alla riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature;
- q) svolgere le attività nel pieno rispetto di ogni vigente norma di legge e regolamento, con particolare riferimento alla norme in materia di sicurezza e antincendio;

Il soggetto affidatario potrà realizzare eventuali interventi manutentivi straordinari e/o migliorativi dell'impianto o per adeguamenti strutturali obbligatori, purché preventivamente approvato ed autorizzato dagli Uffici Comunali competenti.

Sono in carico al soggetto affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Asp, Siae, Vigili del Fuoco, Commissione di Vigilanza per Pubblici Spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all'organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande.

In caso di anticipata risoluzione della concessione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il soggetto affidatario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o contratto che il soggetto affidatario abbia stipulato con Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società sportive per l'uso dell'impianto.

ART. 10.

(PUBBLICITA' ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO)

1. Il soggetto affidatario dell'impianto, al fine di preservare l'equilibrio economico-finanziario dell'impianto sportivo potrà, in forma diretta o tramite soggetti terzi, gestire gli spazi e i servizi per la veicolazione di messaggi pubblicitari e/o gestire punti di ristoro e/o distribuzione automatica di alimenti, bevande collegate alla pratica sportiva ed esercitabili, previa autorizzazione, nell'impianto, i cui proventi dovranno risultare nel bilancio di gestione, purché nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.
2. Per le installazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

ART. 11.

(VERIFICHE E CONTROLLI)

Settore IV

Ufficio Sport e Impianti sportivi
Sede: Via Libica, 12
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: pubblicaistruzione@comune.trapani.it
pec: quarto.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877049 - 877050



1. Il Comune di Trapani si riserva il diritto di effettuare controlli e ispezioni sul corretto adempimento della gestione del servizio. A tale scopo il Responsabile del competente Settore / Servizio comunale comunicherà al gestore i nominativi dei tecnici e incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

2. I controlli sono di due tipi:

a) tecnico:

- sulla manutenzione ordinaria di tutti i locali e degli impianti;
- sulla rapida sostituzione di arredi e attrezzature non funzionanti;
- sulla cura e manutenzione delle aree a verde e degli alberi, affinché gli stessi conservino condizioni di sicurezza e stabilità.

b) gestionale:

- sul regolare funzionamento dell'impianto (orari di apertura e chiusura, sorveglianza degli accessi, ecc.);
- sulla corretta e quotidiana tenuta di un registro predisposto dal concedente, contenente il rendiconto giornaliero sull'utilizzo dell'impianto: è fatto obbligo al concessionario di comunicare all'Ufficio competente eventuale utilizzo difforme dalla presente convenzione;
- sull'affissione in modo visibile, all'ingresso dell'impianto, di una tabella contenente tutte le tariffe comunali per ogni tipo di attività;
- sulla puntuale applicazione delle esenzioni di pagamento del biglietto d'ingresso alle categorie di utenti indicate nel vigente regolamento, sull'uso gratuito dell'impianto per eventuali attività scolastiche nelle ore di apertura mattutina nel periodo invernale;
- sul personale abilitato previsto dalle disposizioni in materia di sport da parte di tutti gli Enti e/o Società sportive utilizzatori;
- sulla pulizia di tutto l'impianto (campo, aree verdi, spogliatoi, bagni, ecc.);
- sul possesso dei requisiti di legge da parte del personale tecnico addetto alla conduzione e manutenzione di tutti gli impianti.

ART. 12.

(RESPONSABILITA' E SICUREZZA)

a) Prescrizioni generali

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Trapani, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal soggetto affidatario.

Il soggetto affidatario solleva il Comune di Trapani da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il soggetto affidatario sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

b) Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il soggetto affidatario si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il



responsabile non venga nominato, il Comune riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

Il Comune resta estraneo a qualunque rapporto fra il soggetto affidatario, gli utilizzatori dell'impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione. Il soggetto affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il soggetto affidatario è tenuto inoltre all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di "datore di lavoro". Il soggetto affidatario prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Altresì il soggetto affidatario è tenuto a fornire al Comune di Trapani all'atto della sottoscrizione della convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi .

E' in capo al soggetto affidatario, anche in relazione alla capienza dell'impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l'impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

- i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l'esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
- prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi (estintori, manichette antincendio, altri dispositivi di protezione);
- devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
- deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta gestione della sicurezza antincendio devono essere pianificati in un apposito documento, adeguato alle dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in particolare:

- i controlli;
- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;
- gli interventi manutentivi;
- l'informazione e l'addestramento al personale;
- le istruzioni per il pubblico;
- le procedure da attuare in caso di incendio.

Il responsabile dell'attività, o personale da lui incaricato, è tenuto a registrare i controlli e gli interventi di manutenzione sui seguenti impianti ed attrezzature, finalizzate alla sicurezza antincendio.

Inoltre deve essere oggetto di registrazione l'addestramento antincendio fornito al personale.

Tale registro deve essere tenuto aggiornato e reso disponibile in occasione dei controlli dell'autorità competente.



ART. 13.

(RESPONSABILITA' - GARANZIA DEFINITIVA)

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.
3. A tal uopo il soggetto affidatario deve costituire la garanzia definitiva in uno dei modi stabiliti dall'art. 103 del D. Lgs. 50/ 2016, e s.m.i. nella misura pari a una annualità di canone a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di gestione, dell'eventuale risarcimento danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione dell'attività da parte dell'affidatario, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'affidatario stesso, nonché a garanzia del pagamento del canone annuo dovuto al Comune nei termini contrattuali.
4. Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. L'affidatario è obbligato a reintegrare, entro 30 (trenta) giorni di calendario, la cauzione, nel caso in cui il Comune se ne avvallesse, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
6. In caso di presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, questa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga a semplice richiesta del Comune.
7. La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all'affidatario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.
8. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario, altresì, sottoscrive una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di eventuali danni a persone e cose con un massimale per singolo sinistro non inferiore a € 500.000,00, derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, come si evince dal p. 7 lettera g) dell'art 9.

ART. 14

(TRACCIABILITA')

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15

(RISOLUZIONE ANTICIPATA)

E prevista una risoluzione del rapporto contrattuale di gestione con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. Il contratto potrà altresì essere rescisso unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte del Comune, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;
- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;



- quando il soggetto affidatario o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
- quando il soggetto affidatario venisse dichiarato fallito;
- quando l'impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
- in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

ART. 16

(MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO)

Nel caso in cui, in costanza della gestione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

ART. 17

(RECESSO)

Il Comune potrà recedere dal contratto con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

- per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
- in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

ART. 18

(FORO COMPETENTE)

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto di gestione o al medesimo connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di infruttuoso tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Trapani.

ART. 19

(DISPOSIZIONI FINALI)

Per quanto non previsto dalla presente capitolato, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune di Trapani.